



**Ordine degli Avvocati
di Firenze**

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL COA DEI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

(approvato con delibera n. 1 del 14.02.2018)

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai fini dell'esercizio della facoltà di proporre ricorso dinanzi ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, secondo quanto previsto dall'art. 61 della legge professionale forense, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza depositata il 10 luglio 2017, n.16993/17.

Art. 2

Modalità di esercizio dell'attività di valutazione

L'attività di valutazione nel merito delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai fini indicati nell'articolo precedente, è esercitata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, mediante l'adozione di apposita delibera, su relazione del Consigliere designato per l'esame preliminare di ciascun fascicolo.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi di proporre ricorso, il Consigliere designato ne predisporrà il relativo testo che sarà sottoposto successivamente allo stesso Consiglio per l'approvazione definitiva nei tempi necessari per consentire tutti gli adempimenti di rito per la proposizione del ricorso.

La designazione del Consigliere relatore avverrà da parte del Presidente secondo un criterio di rotazione.

Ove il Consigliere designato quale relatore rilevi un conflitto di interessi con la propria funzione ne informa senza indugio il Presidente, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente designando quale relatore altro Consigliere.

Art. 3

Accesso ai documenti del CDD da parte dei Consiglieri dell'Ordine

Le decisioni e i relativi documenti allegati dei procedimenti disciplinari saranno visibili dal momento in cui il CDD depositerà la decisione nella pagina "Incolpati" e nella pagina "Protocolli e documenti" del relativo programma informatico.

La visualizzazione è in sola lettura per la durata di 30 gg, quale periodo coincidente con i termini previsti per l'eventuale proposizione del ricorso.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà applicazione con riguardo ai provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina trasmessi al Consiglio dell'Ordine a decorrere dal 01.03.2018.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 14 FEBBRAIO 2018

DELIBERA n. 1

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE DEL COA
DEI PROVVEDIMENTI DEL CDD**

Il Consiglio,
su relazione del Consigliere Tesoriere,

- vista la sentenza n. 16993/2017 delle SS.UU della Corte di Cassazione che riconosce ai Consigli dell'Ordine la facoltà di impugnazione anche dei provvedimenti di archiviazione emessi dai Consigli Distrettuali di Disciplina;
- ritenuto opportuno disciplinare l'attività di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine anche al fine di garantire un efficace esercizio di tale facoltà,

DELIBERA

di approvare il regolamento allegato alla presente (all. 1).

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,32.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai fini dell'esercizio della facoltà di proporre ricorso dinanzi ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, secondo quanto previsto dall'art. 61 della legge professionale forense, sulla base dell'interpretazione fornita dalla Cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza depositata il 10 luglio 2017, n.16993/17.

Art. 2

Modalità di esercizio dell'attività di valutazione

L'attività di valutazione nel merito delle decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai fini indicati nell'articolo precedente, è esercitata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, mediante l'adozione di apposita delibera, su relazione del Consigliere designato per l'esame preliminare di ciascun fascicolo.

Nel caso in cui il Consiglio deliberi di proporre ricorso, il Consigliere designato ne predisporrà il relativo testo che sarà sottoposto successivamente allo stesso Consiglio per l'approvazione definitiva nei tempi necessari per consentire tutti gli adempimenti di rito per la proposizione del ricorso.

La designazione del Consigliere relatore avverrà da parte del Presidente secondo un criterio di rotazione.

Ove il Consigliere designato quale relatore rilevi un conflitto di interessi con la propria funzione ne informa senza indugio il Presidente, il quale adotta ogni provvedimento necessario, eventualmente designando quale relatore altro Consigliere.

Art. 3

Accesso ai documenti del CDD da parte dei Consiglieri dell'Ordine

Le decisioni e i relativi documenti allegati dei procedimenti disciplinari saranno visibili dal momento in cui il CDD depositerà la decisione nella pagina "Incolpati" e nella pagina "Protocolli e documenti" del relativo programma informatico.

La visualizzazione è in sola lettura per la durata di 30 gg, quale periodo coincidente con i termini previsti per l'eventuale proposizione del ricorso.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà applicazione con riguardo ai provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina trasmessi al Consiglio dell'Ordine a decorrere dal 01.03.2018.